



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
TERMINI IMERESE

Via Lungomolo, 1 – 90018 Termini Imerese (PA) - Telefono: 091-8141007
P.E.C.: cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it - Mail: ucterminiimeresea@mit.gov.it

ORDINANZA

UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO OVVERO DELLE MOTO D'ACQUA AI FINI DI LOCAZIONE E/O DI NOLEGGIO PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE DI CARATTERE LOCALE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese,

- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e in particolare l'art. 27 comma 9 che recita "per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative;
- VISTO** il Decreto 29/07/2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTA** la Nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.02.334-INT del 27/08/2008, avente ad oggetto "Attività di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto. Problematiche della locazione con skipper";
- VISTO** il Dispaccio n. 0009203 del 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Rep. II - Uff. 2° e l'unito Dispaccio n. 1031 del 23.01.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Div. 6ª;
- VISTO** il Dispaccio prot. 15036 del 06/08/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne – Div. 7 – regime tecnico - amministrativo della nave e nautica da diporto, avente ad oggetto "attività di noleggio da diporto – attività di trasporto passeggeri – elementi distintivi – attività di controllo e sanzionatoria";
- VISTO** il Dispaccio prot. 17619 del 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto l'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27, comma 6, del D. Lgs. 171/2005;
- VISTO** il Dispaccio prot. 7930 del 22/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto "Riforma Codice della nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio";

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n.167”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datato 01 settembre 2021, concernente “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, modificato con Decreto del 6 aprile 2023;
- VISTO** il D.M. 1 settembre 2021 “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 2023 “Modifica del decreto 1 settembre 2021, che ha aggiunto all’art. 2, comma 2, lett. d), dopo la parola “copia”, le parole “,ove previsti” e all’art. 7, comma 1, dopo la parola “nautico”, le parole “per conto terzi” e che, nell’allegato 2 (istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica), alla lettera f), ha sostituito le parole “5000 metri dalle coste” con “500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge”;
- VISTA** la Lettera Circolare serie Nautica da Diporto LCND 01/2024 datata 29 aprile 2024, concernente “Comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2024 che modifica l'allegato 1 al decreto 1 settembre 2021;
- VISTA** la nota prot. 12515 in data 29 aprile 2024 della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con cui è stato stabilito l'utilizzo esclusivo del format di comunicazione di inizio attività in allegato 1 al D.M. 1 settembre 2021;
- VISTO** il Decreto n.133 datato 17/09/2024 “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11/2017 del 23 maggio 2017 che approva il "Regolamento che disciplina l'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Termini Imerese”;
- VISTA** l'ordinanza n. 05/2013 del 15 febbraio 2013 emessa dal Capo del Compartimento marittimo di Palermo, che disciplina le modalità di iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 comma 2 del Codice della Navigazione, per le Società/Ditte che intendono esercitare attività imprenditoriale, commerciale o artigianale nell’ambito del demanio marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Palermo, con esclusione degli ambiti portuali di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- VISTO** l’Ordinanza n.5 del 29.05.2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che modifica la propria Ordinanza n.15 del 05.11.2018 con la quale viene approvato il “Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 Cod. Nav. nell’ambito della Circostrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale”;

VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 25 del 28.05.2025;

VISTO il D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

VISTA la nota prot. n. 1980 del 24/02/2026 con la quale si invitavano le associazioni di categoria a far pervenire ogni utile accorgimento in merito ai contenuti dello schema della presente ordinanza;

VISTI gli esiti dell'incontro con gli Enti Locali e gli operatori del settore, tenutosi lo scorso 04/03/2026 nei locali di questa Autorità Marittima;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua/acquascooter e dei natanti da spiaggia ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nelle acque marittime o interne del Circondario Marittimo di Termini Imerese, ricomprese tra il litorale dei Comuni da Trabia dalla foce del torrente Pileri (38°00.6' N – 013°37.3' E) alla foce del torrente di Pollina (38°01.1' N – 014°10.8' E).
2. Le norme della presente Ordinanza si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali occorre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
3. Per i natanti da diporto dovrà essere rilasciato ai sensi dell'art. 82 lettera "b" del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146 che sostituisce *l'articolo 65 del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*, dall'Autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, il certificato di idoneità al noleggio. Nel caso si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione;

Articolo 2

(Definizioni e disposizioni di carattere generale)

1. Per le definizioni e le disposizioni generali relative alla disciplina della presente Ordinanza, si applicano le previsioni di cui al D. Lgs. 171/2005, al D.M. 146/2008 e al D.M. 1settembre 2021, come modificati, cui si fa integrale rinvio.
2. Gli obblighi e le procedure amministrative generali afferenti alla tematica oggetto della presente ordinanza, discendono in particolare dal D.M. 1settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.
3. Fatto salvo il prudente apprezzamento e la responsabilità del comandante dell'unità locata, noleggiata o di appoggio alle immersioni subacquee, l'operatore commerciale, tenuto in debito conto le caratteristiche morfologiche del sito in cui opera e della costa, della categoria delle unità oggetto dell'attività e degli avvisi emessi dagli enti competenti, valuta di sospendere o non avviare l'attività in caso di previsioni di condizioni meteo-marine avverse.

Articolo 3

(Comunicazione di inizio attività e modifiche ai dati già comunicati)

1. Ferme restando le ulteriori e specifiche disposizioni in vigore nelle Aree Marine Protette, Parchi o altre aree sottoposte a vincoli ambientali, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono esercitare attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare all'Autorità marittima del luogo in cui abitualmente stazionano le unità da diporto durante l'esercizio dell'attività (c.d. porto base), apposita comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando, unicamente il modello fac-simile conforme all'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2024 (**all. 1**). Ove siano interessate più Autorità Marittime, la C.I.A. deve essere inoltrata simultaneamente a tutte le A.M. ricadenti nel Circondario Marittimo di Termini Imerese.
2. L'operatore commerciale è obbligato a trasmettere la C.I.A. all'Autorità Marittima competente, di seguito meglio individuata, esclusivamente in modalità telematica utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata (obbligatoria per ogni società/impresa/ ditta individuale ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16.07.20202, n.76).
 - Per i porti base di **Termini Imerese, Trabia**, la comunicazione va inoltrata all'Ufficio Circondariale marittimo di Termini Imerese;
 - Per il porto base di **Cefalù** la comunicazione va inoltrata all'Ufficio Locale Marittimo di Cefalù;

In tutti i suddetti casi, l'indirizzo pec da utilizzare è cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it

3. In aggiunta alla documentazione di cui agli art. 2 e 8 del D.M. 1 settembre 2021, la comunicazione di inizio attività deve essere corredata da:
 - a. scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della comunicazione;
 - b. nel caso in cui uno o più dei natanti elencati siano dedicati ad attività di noleggio, scansione della patente nautica almeno di categoria A o titolo equipollente di ogni persona facente parte della società e a cui la stessa intenderà far esercitare la navigazione in occasione di ciascuna uscita;
 - c. copia della Licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio);
 - d. nel caso in cui uno o più dei natanti elencati siano dedicati ad attività di appoggio alle immersioni subacquee, scansione della patente nautica almeno di categoria A o superiore di ogni persona facente parte della società e a cui verrà affidata la conduzione del mezzo o dei mezzi, nonché nominativi degli istruttori e dei soggetti abilitati al primo soccorso subacqueo che dovranno essere presenti a bordo durante lo svolgimento delle attività;
 - e. foto delle targhette identificative presenti sul natante, indicanti il numero seriale dello scafo e/o la portata delle persone, la marca, il modello e la lunghezza f.t. (solo per i natanti senza marcatura CE utilizzati per l'attività di locazione e/o noleggio);
 - f. nome del lido, porto, stabilimento, struttura o scalo di alaggio presso cui avviene l'imbarco;
 - g. copia dei documenti dell'unità di assistenza, specificando il luogo ove risulta ormeggiata.
4. L'attività potrà avere inizio a far data dalla presentazione, via P.E.C., della comunicazione di cui al comma 1), corredata da tutta la documentazione di cui al precedente comma 4), all'Autorità Marittima; le ricevute telematiche generate dal

sistema PEC (“ricevuta di accettazione” e “ricevuta di avvenuta consegna al destinatario”) costituiscono prova legale dell’avvenuta trasmissione della comunicazione di inizio attività all’Autorità Marittima.

5. L’Autorità Marittima, ricevuta la comunicazione, trasmette all’operatore commerciale il numero di protocollo con cui la medesima è stata registrata; la trasmissione del numero di protocollo, che non pregiudica l’esecuzione delle verifiche di cui al successivo comma 6) del presente articolo, costituisce “visto” dell’Autorità Marittima.
6. La comunicazione di inizio attività, unitamente a tutti gli altri documenti ad essa allegati, nonché alle ricevute di posta elettronica certificata di accettazione e di avvenuta consegna, dovranno essere conservate dall’operatore commerciale presso la sede dell’impresa e, in copia fotostatica, a bordo di ciascun mezzo impiegato nell’attività, in modo da essere esibita a richiesta degli organi preposti al controllo; in caso di locazione di piccoli natanti a remi, quali jole, pattini, kayak, s.u.p., sandolini, mosconi, derive a vela, tale documentazione può essere conservata esclusivamente presso la sede dell’operatore commerciale.
7. In accordo con quanto previsto dall’art. 2, comma 5, e dall’art. 8, comma 6, del D.M. 1 settembre 2021 e successive modifiche, l’Autorità Marittima si riserva di verificare il contenuto delle comunicazioni e della documentazione allegata al fine di accertare irregolarità, omissioni o violazioni ovvero, in caso di assenza o riscontrata perdita dei requisiti prescritti, di adottare, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida dall’ulteriore esercizio dell’attività.
8. La comunicazione di inizio attività, in caso di assenza di variazioni, non deve essere ripresentata con cadenza annuale; in caso di variazione mezzi, operatori, cambio certificati assicurativi, dichiarazioni di potenza motore, certificazioni di uso motore, o ancora in caso di fatto impeditivo all’esercizio dell’attività o sua cessazione, l’operatore commerciale dovrà limitarsi a trasmettere all’Autorità Marittima esclusivamente il dato variato, unitamente alla relativa evidenza documentale, nel termine di 15 giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento stesso. Nello specifico:
 - a. per i nuovi mezzi, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dal primo utilizzo commerciale dello stesso;
 - b. per i nuovi operatori, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro ove previsto;
 - c. per i nuovi documenti, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dalla data di loro produzione/acquisizione.

La nota di trasmissione dovrà contenere nell’oggetto esclusivamente il nome operatore commerciale seguito dalla dicitura “integrazione/modifica dati” e, nel corpo della stessa, dovrà essere specificato il protocollo di presa a carico dell’Autorità Marittima della comunicazione iniziale (cfr. comma 4 del presente articolo).

Articolo 4

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di contratti di locazione)

1. Il locatore dovrà accertarsi che il locatario sia in possesso della patente nautica in corso di validità, se prevista, e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età o, nel caso di locazione di acquascooter o moto d’acqua di cui al successivo comma 5, il diciottesimo anno di età.
2. Il locatore informa il locatario che per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica e, prima di effettuare la consegna dell’unità:
 - informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui è abilitato il natante;

- consegna i documenti di bordo dell'unità;
 - illustra il funzionamento del motore, l'uso delle dotazioni di sicurezza e del sistema di ancoraggio;
 - rende edotto il locatario del numero massimo delle persone trasportabili, nonché delle misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - mette a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione;
3. Fatto salvo l'obbligo di conoscere le norme e le disposizioni locali, viene fornita al locatario, per pronta consultazione, copia della vigente ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Autorità Marittima, nonché le informazioni relative alla presenza di Aree Marine Protette, S.I.C. o Parchi Marini e la relativa regolamentazione.
 4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale assicura inoltre l'illustrazione e la consegna al locatario delle istruzioni contenute nell'allegato alla presente ordinanza (**all. 2**).
 5. Le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili oggetto di contratti di locazione, dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile, come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
 6. Le unità devono essere in perfetta efficienza, con tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146 e successive modifiche e integrazioni), munite dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.
 7. L'operatore commerciale che svolge l'attività di locazione disciplinata nella presente Ordinanza, deve disporre di idonea unità, quale ulteriore servizio offerto all'utenza, dedicata ad interventi di vigilanza, sorveglianza e supporto in caso di necessità per le persone a bordo e le unitàlocate. Tale unità, non impegnabile per altri scopi, potrà, alternativamente:
 - essere di proprietà dell'operatore commerciale;
 - essere di proprietà di Ditte/Società che svolgono la propria attività commerciale presso strutture di ormeggio tra loro adiacenti ovvero distanti tra loro, in linea diretta, non oltre 300 metri;
 - essere di proprietà di una ditta/Società autorizzata ai sensi dell'articolo 49-duodecimo del D.lgs. 171/2005 all'assistenza ed al traino per imbarcazioni e natanti in mare, ma di cui si potrà avvalere a seguito di stipula di regolare contratto fra le parti;
 - coincidere con uno dei mezzi normalmente destinati all'esercizio della locazione e del noleggio in caso di temporanea indisponibilità del mezzo normalmente adibito per assistenza. A tal fine è fatto obbligo all'operatore commerciale di effettuare apposita formale comunicazione, esclusivamente, in modalità telematica all'indirizzo pec/mail dell'Autorità Marittima del porto

base, entro 24 ore dal verificarsi dell'indisponibilità del mezzo di assistenza. Tale comunicazione dovrà contenere i motivi della temporanea indisponibilità, i tempi stimati di ripristino, le azioni adottate e l'indicazione (sigla) del mezzo sostitutivo temporaneamente utilizzato. Detto mezzo non potrà essere più adibito a locazione e/o noleggio fino a nuova preventiva comunicazione che renda noto all'Autorità Marittima il ripristino del mezzo normalmente adibito ad assistenza, ovvero l'individuazione di un nuovo mezzo sostitutivo;

- non essere necessaria per la locazione dei natanti da spiaggia qualora il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per il soccorso.

Articolo 5

(Locazione dei natanti da spiaggia per usi turistici di carattere locale)

1. La locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizioni meteo marine assicurate. È responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al locatario/conducente sospendendo le medesime attività.
2. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, salvo quanto previsto dal certificato di omologazione per i natanti omologati prodotti in serie, per i natanti non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146.
3. Chi cede natanti da spiaggia in locazione deve accertarsi che il conducente del natante abbia compiuto l'età prevista dall'art 39 comma 3) lettera c) del Codice della Nautica da Diporto. (almeno il 14° anno di età).
4. La locazione dei natanti a remi ed a pedali è vietata con vento superiore a "vento moderato" (Forza 4 della scala Beaufort, corrispondente a 11÷16 nodi di vento). Il locatore, dovrà comunque valutare, prima di affidare i mezzi, le condizioni meteorologiche in atto e le previsioni meteo.

Articolo 6

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di contratti di noleggio)

1. I natanti da diporto adibiti al noleggio devono essere comandati e/o condotti da personale in possesso almeno della patente nautica di categoria A, nonché del Certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo dell'apparato VHF che, indipendentemente dal tipo di navigazione che si intenda intraprendere, dovrà essere installato a bordo e regolarmente funzionante. Tale apparato dovrà rimanere acceso sul canale 16 dall'inizio delle manovre di disormeggio e fino all'avvenuto ormeggio per cessazione dell'attività prevista dal contratto di noleggio.
2. Le unità devono essere in perfetta efficienza, con tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146), munite dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti in occasione o in dipendenza dell'attività esercitata.
3. I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008). Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di sicurezza contenute nel D.lgs. n°45/2000 (Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) e per la loro condotta

sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di attività appoggio alle immersioni subacquee impiegate dai centri di immersione)

1. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo impiegate dai Centri di immersione e di addestramento subacqueo, circoli, associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, devono essere condotti dal titolare del centro di immersione o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008) e della maggiore età, indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, dal tipo di navigazione da intraprendere e dalla distanza dalla costa.
2. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovranno sempre essere presenti le tre seguenti figure:
 - un istruttore/guida, che ricopre il ruolo di “responsabile dell’immersione” e che in tale qualità pianifica, conduce, coordina e controlla l’attività svolta e che deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l’attività subacquea didattica programmata; deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni o Associazioni nazionali e internazionali riconosciute, deve operare entro i limiti e con un numero massimo di subacquei prescritto dal proprio brevetto e/o dalle norme o regolamenti che ne disciplinano il rilascio e l’impiego;
 - il barcaiolo/conducente munito di patente nautica di categoria “A” o superiore capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza al personale in acqua, mantenendo la prontezza operativa e le comunicazioni costanti con il numero blu 1530, con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Termini Imerese e con il responsabile del centro di immersione, a mezzo di VHF canale 16, ovvero telefono cellulare. Il barcaiolo deve assicurarsi costantemente, e soprattutto durante la permanenza in acqua del gruppo, di riuscire a mantenere costanti le comunicazioni, in relazioni alle cd. zone d'ombra, ovvero in relazione alle zone ove non vi è campo per i telefoni portatili. In caso di emergenza in mare, è obbligatorio contattare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Termini Imerese, anche a mezzo VHF canale 16, ovvero tramite il numero blu “1530”;
 - l'operatore abilitato al primo soccorso subacqueo.
3. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che consentano il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
4. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste di decompressione.
5. Nelle ore notturne sono altresì vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti ad eccezione di quelle finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità “immersione notturna” e che non prevedano soste decompressive.
6. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui alla presente disciplina, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al D.M. n.146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto.

7. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Col.reg. 72, deve mostrare: a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca; b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di metri 300 (trecento) di distanza.
8. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti il numero massimo di persone trasportabili dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146 e riportato nell'articolo 8 della presente Ordinanza.
9. In accordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. 1 settembre 2021, e ss. mm. e ii., gli operatori di assistenza subacquea devono essere dotati di un registro, composto da 50 pagine rilegate, conforme al modello allegato (all.3) alla presente ordinanza, da sottoporre a vidimazione della scrivente Autorità Marittima e da rendere prontamente disponibile su richiesta degli organi di controllo. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno 180 giorni dalla data di esecuzione dell'attività e reso disponibile agli organi di controllo in caso di richiesta.

Articolo 8

(Segni identificativi dei natanti)

1. I natanti e gli acquascooter/moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione, noleggio o appoggio alle immersioni subacquee devono essere previamente marcati con un'apposita targhetta identificativa, conforme al modello fac-simile (**all. 4**), resistente agli agenti atmosferici e avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 18 (diciotto) x 9 (nove);
 - b. realizzata in materiale resistente agli urti - anche mediante materiale un adesivo – e in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita;
 - c. posizionata nella consolle di comando, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima e fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata;
 - d. deve riportare, in caratteri chiaramente leggibili ad occhio nudo e adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione e il suo recapito telefonico, come specificati nella Comunicazione di inizio attività;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore" posta sullo scafo; per gli altri natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

- il numero identificativo, di tre cifre, assegnato al natante/moto d'acqua nell'elenco allegato alla Comunicazione di inizio attività, seguito dalla lettera
 - “L”, se adibito a locazione;
 - “N”, se adibito a noleggio;
 - “LN”, se adibito a noleggio e locazione;
 - “SUB” se adibito quale unità appoggio alle immersioni subacquee.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. L'ordinanza 34/2001 del 30 aprile 2001, in premessa citata ed ogni altro provvedimento in contrasto sono da ritenersi abrogati dalla data di sottoscrizione della presente.
2. La presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 non esime l'operatore commerciale dal possesso di ogni altro titolo autorizzativo o abilitativo previsto da altre disposizioni di Legge e/o regolamenti.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ai sensi delle norme sanzionatorie previste nel D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 650 del Codice penale.

Termini Imerese, (vds data firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo Maria MAGALDI
(documento firmato ai sensi del CAD)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LORENZO MARIA MAGALDI

Il Comandante

In Data/On Date:

giovedì 23 aprile 2026 14:56:14

ALLEGATO I

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;

- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

- m) ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

(denominazione impresa)

ALLEGATO 3

DATA, ORA E LUOGO IMMERSIONE	IDENTIFICATIVO NATANTE	GENERALITA' CONDUTTORE E RECAPITO TELEF.	GENERALITA' ISTRUTTORE E RECAPITO TELEF	GENERALITA' OPERATORE PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO E RECAPITO TELEF	NUMERO PARTECIPANTI ALLE IMMERSIONI	ANNOTAZIONI

ALLEGATO 3
(Articolo 8, punto 1)

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A LOCAZIONE E/O NOLEGGIO

(DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DITTA)

012 LN

PERSONE TRASPORTABILI – NR. MAX
(COMPRESO L'EQUIPAGGIO)

00

CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMINI IMERESE